




COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 637 DEL 23/03/2023

OGGETTO: 	PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EUD.M. 04.04.2022 del Ministero dell'interno "Decreto di scorrimento della graduatoria e erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge n.160/2019."PNRR - M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale REALIZZAZIONE DEL CENTRO CIVICO GIMARRA – 2° STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE - CUI: LP001274404102021001 - CUP: E37H20001290004
--	---

IL DIRIGENTE

VISTO

- il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato e integrato con il Decreto Legislativo n° 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.C. n. 110 del 10/05/2010;
- la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;
- il Provvedimento Sindacale n° 13 del 30.07.2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici a far data 01 agosto 2021;

VISTE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.41 del 09.02.2023) – I.E.";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E."
- la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025;
- la determinazione Dirigenziale n. 3139 DEL 21.12.2022 ad oggetto: "Lavori per la realizzazione del centro civico Gimarra – 2° stralcio - CUP E37H20001290004 - Aggiornamento del cronoprogramma di spesa e conseguente variazione di esigibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa.- Cronoprogramma entrate ed uscite"

PREMESSO



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

- che in data 22.04.2021, con Determinazione Dirigenziale n. 860, il Geom. Mario Silvestrini, funzionario tecnico dipendente del Comune di Fano, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell'appalto di cui in oggetto;
- Che in data 09.07.2021, con determinazione dirigenziale n. 1520 il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) con capogruppo il Dott. Ing. Silvio Camboni, veniva incaricato per redigere la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione ed attività tecniche accessorie dell'appalto di cui in oggetto;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 09.03.2023 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione del centro civico di Gimarra – 2° Stralcio, redatto dal R.T.P. sopra citato, per un importo complessivo di € 600.000,00;
- che l'opera di che trattasi, già inserita nell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2024, approvato con Atto di C.C. n. 242 del 23.12.2021, come da ultimo aggiornato con delibera G.C. n. 166 del 29.09.2022;
- che nell'ambito del Bilancio Comunale la spesa complessiva di € 600.000,00 relativa all'intervento in oggetto trova copertura come segue:
 - per € **45.000,00** – Capitolo spesa perimetrata PNRR n. 0101.22.250 del bilancio triennale 2022-2024, Imp. 2023/509;
 - per € **405.000,00** - Capitolo spesa perimetrata PNRR n. 0101.22.250 del bilancio triennale 2022-2024, Imp. 2023/510;
 - per € **103.759,35** - Capitolo spesa perimetrata PNRR n. 0101.22.255 del bilancio triennale 2022-2024, Imp. 2023/511;
 - per € **46.240,65** al Capitolo spesa n. 0101.22.210 del bilancio triennale 2021-2023, annualità 2021 – imp 2021/2229 reimputato 2022/1684;
- che ai sensi dell'art. 23, c. 16 del D.Lgs n. 50/2016 e come specificato nell'elaborato progettuale "quadro di incidenza della manodopera" il costo della manodopera è stimato in € 161.158,60 corrispondente ad un'incidenza del 33,889% sull'importo dei lavori;
- che il progetto è stato validato ai termini degli art. 26 del Decreto Legislativo n° 50 del 18.04.2016, dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Mario Silvestrini in data 27.02.2023;
- Il CUP acquisito è il seguente: **E37H20001290004**;
- che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC del Comune di Fano e poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC al Comune di Fano.
- - il progetto è inoltre conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del Codice e dell'art. 3, comma 2 del D.M. 24/10/2014.
- - il progetto esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017);
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

PRECISATO che come stabilito dall'Atto d'obbligo, sottoscritto, dal Sindaco Massimo Seri in data 13.05.2023:

- stipulare in contratto di affidamento dei lavori **entro il 30.07.2023**;
- terminare i lavori **entro il 31.03.2026**.

DATO ATTO che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17/12/2021;

RILEVATO altresì che:

- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che “Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
- il mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti comportano l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto;

RILEVATO CHE è necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d’appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati.

DATO ATTO che il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali sono rinvenibili nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto approvati con la deliberazione di Giunta Comunale di cui sopra.

VISTO :

- l'**art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120** - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall’art. 51 comma 1, lett a) sub 2.2 decreto legge n. 77 del 2021 prevede per l'appalto dei lavori in oggetto, di importo a base contrattuale di € 491.945,96, che la stazione appaltante debba procedere all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- che ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto non presentano carattere transfrontaliero, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell’appalto, dell’importo dei lavori a base di gara, inferiore alla soglia comunitaria e dell’ubicazione dei lavori;
- il documento pubblicato dall'ANAC del 3 agosto 2020 e il parere del MIT n.735/2020.

DATO ATTO che:

- è stata acquisita l’attestazione ex art. 4 DM 49/2018 inerente la cantierabilità delle aree oggetto dell’intervento di cui trattasi come sopra precisato;
- nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: *“L’appaltatore, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l’organizzazione aziendale prescelta dall’impresa stessa”.*

RITENUTO :

- di prevedere il ricorso al subappalto nel rispetto dell’art. 105 del Codice come modificato dall’art 10 della legge 238/2021 e dell’art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021, fermo restando che le attività oggetto dell’appalto devono essere eseguite in proprio dall’aggiudicatario e la quota di subappalto non deve essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto.;
- di optare per una **procedura negoziata senza bando**, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, co. 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., da espletarsi in modalità telematica, previa consultazione di almeno **7 (sette) operatori economici** come dall’elenco allegato al presente provvedimento e segreto fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, selezionati nel rispetto della qualificazione necessaria, tra gli operatori disponibili, ritenuti idonei da questa Stazione Appaltante, anche sulla base di precedenti esperienze concluse positivamente (con questa



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

stazione appaltante o altre pubbliche amministrazioni), fermo restando il rispetto del principio di rotazione/par condicio e celerità del procedimento e il principio di dislocazione territoriale, - che l'importo complessivo a base contrattuale è pari a € 491.945,96, oltre IVA così ripartito:

A.1	Importo dei lavori a misura (inclusi gli oneri di cui al punto A.2)	€ 475.545,96
A.2	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi dei lavori, non soggetti a ribasso	€ 6.094,14
A.3	Oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso	€ 4.900,00
A.4	Lavori in economia	€ 11.500,00
Importo dei lavori a base d'asta (A.1-A.2)		€ 469.451,82
Importo a base contrattuale (A.1+A.3+A.4)		€ 491.945,96

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis, il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 non sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ferma restando la possibilità di verificare comunque la congruità delle offerte ai sensi del comma 6 dell'art.97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il valore dei lavori da affidare in appalto è indicato nella sottostante tabella:

Lavori soggetti a ribasso	Lavori non soggetti a ribasso	Totale importo a base contrattuale
Lavori a misura a base d'asta	Oneri della sicurezza	
€ 469.451,82 di cui € 161.158,60	inclusi nei prezzi € 6.094,14	€ 491.945,96
per costi della manodopera	aggiuntivi € 4.900,00	
	Totale oneri sicurezza € 10.994,14	
	Totale lavori in economia € 11.500,00	

che ai fini della partecipazione ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 50/2016, gli operatori economici ammessi alla predetta procedura devono essere in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità per la categoria OG 1, OS 28 E OS 30, come indicato nella sottostante tabella:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Edifici civili ed industriali	OG 1	II^	SI	€ 340.967,75	69,31	Prevalente	SI, fino al 49,99% importo contrattuale
Impianti termici e di condizionamento	OS 28	I^	SI	€ 84.713,09	17,22	Scorporabile	SI, fino al 100% importo categoria
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	I^	SI	€ 66.265,12	13,47	Scorporabile	SI, fino al 100% importo categoria
-	-	-	TOTALE	€ 491.945,96	100,00	-	-

L'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924, saranno escluse le offerte in aumento;

Il contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come fine l'esecuzione dei **"lavori di realizzazione del centro civico di Gimarra – 2° Stralcio"**;

L'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di realizzazione del centro civico di Gimarra – 2° Stralcio, di



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

cui al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta 90 del 09.03.2023 e sarà stipulato a **misura** ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. eeeee) D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010, in forma pubblica-amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario;

Per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti si farà riferimento al Capitolato Speciale di Appalto nonché all'ulteriore documentazione parte integrante del progetto esecutivo approvato;

Di assoggettare il contratto alla seguente normativa:

- Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;

Trattandosi di appalto di lavori, non sono attive convenzioni CONSIP (Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del D. L. 6 luglio 2012, n. 95);

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.lgs. 50/2016, che l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto lo stesso già rappresenta un unicum per tipologia di prestazioni e quindi, in quanto tale, funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile;

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del richiamato D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tutt'ora vigente;

VISTO l'art. 37 del D.lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del richiamato decreto;

CONSIDERATO che in attuazione dell'art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) :

- il Comune di Fano, Ente Capofila, con delibera di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014 , e successiva deliberazione del C.C. n. 140 del 19/09/2018 ha approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza, alla quale hanno aderito i Comuni di Fossombrone, Colli al Metauro (ex Serrungarina, Saltara, Montemaggiore al Metauro) Cartoceto e Pergola;
- tra i predetti enti locali si è proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, Ente capofila, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .

DATO ATTO che ai sensi dell'art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all'organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 443 del 18 ottobre 2018 spetta al Comune aderente l'adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

RITENUTO, di conseguenza di dover conferire alla CUC l'adozione del provvedimento di indizione della gara e relativa modulistica;

DARE ATTO, che ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della CUC , in conformità al comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota, massima, pari ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere presentate dai concorrenti, sarà applicato il soccorso istruttorio;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;

- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il Dirigente responsabile del servizio interessato Dott. Ing. Federico Fabbri ed il RUP attestano ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione nonché ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO il combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2) di DARE ATTO che il presente atto ha valore di **determinazione a contrarre** ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

3) di PROCEDERE alla scelta dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori mediante **procedura negoziata senza bando**, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, co. 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., da espletarsi in modalità telematica, previa consultazione di **7 (sette) operatori economici** come dall'elenco allegato al presente provvedimento e secretato fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, selezionati nel rispetto della qualificazione necessaria, tra gli operatori disponibili, ritenuti idonei da questa Stazione Appaltante, anche sulla base di precedenti esperienze concluse positivamente (con questa stazione appaltante o altre pubbliche amministrazioni), fermo restando il rispetto del principio di rotazione/par condicio e celerità del procedimento e il principio di dislocazione territoriale, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo a base contrattuale di € 491.945,96, oltre all'IVA del 10% pari ad € 49.194,60 e così per un **totale di € 541.140,56**:

A.1	Importo dei lavori a misura (inclusi gli oneri di cui al punto A.2)	€ 475.545,96
A.2	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi dei lavori, non soggetti a ribasso	€ 6.094,14
A.3	Oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso	€ 4.900,00
A.4	Lavori in economia	€ 11.500,00
Importo dei lavori a base d'asta (A.1-A.2)		€ 469.451,82
Importo a base contrattuale (A.1+A.3+A.4)		€ 491.945,96
IVA 10% su importo a base contrattuale		€ 49.194,60
TOTALE A BASE CONTRATTUALE		€ 541.140,56

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis, il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 non sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ferma restando la possibilità di verificare comunque la congruità delle offerte ai sensi del comma 6 dell'art.97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4) di APPROVARE l'elenco degli operatori economici da invitare e trasmettere alla C.U.C. Fano, selezionati nel rispetto della qualificazione necessaria, tra gli operatori disponibili, ritenuti idonei da questa Stazione Appaltante, anche sulla base di precedenti esperienze concluse positivamente (con questa stazione appaltante o altre pubbliche amministrazioni), fermo restando il rispetto del principio di rotazione/par condicio e celerità del procedimento e il principio di dislocazione territoriale, depositato agli atti d'ufficio e secretato ai sensi dell'art. 53, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

5) di STABILIRE inoltre, che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
- l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto;
- il contratto sarà stipulato a misura in modalità elettronica in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc. a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
- nella lettera di invito di gara dovranno essere inserite, in adeguamento agli obblighi previsti per gli appalti finanziati dal PNRR le dichiarazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3, 3 bis del D.L.77/2021 nonché di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il **30 per cento**, delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come disposto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021;
- nelle more della stipula del contratto, e qualora se ne ravvisino particolari ragioni di urgenza, di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
- si aggiudicherà l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

all'art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. 50 del 2016 e di cui all'art. 29 del D.L. 4/2022, mentre non vi si procederà laddove la variazione dei prezzi sia in aumento e detta variazione sia imputabile a fatto dell'appaltatore;

6) di DARE ATTO che è stata acquisita attestazione ex art. 4 D.M. 49/2018 inerente la cantierabilità dell'area oggetto dell'intervento di cui trattasi;

7) di CONFERMARE la spesa di cui sopra pari ad € 541.140,56 (IVA 10% compresa) relativa all'intervento in oggetto nel seguente modo:

- per € **45.000,00** – Capitolo spesa perimetrata PNRR n. 0101.22.250 del bilancio triennale 2022-2024, Imp. 2023/509;
- per € **405.000,00** - Capitolo spesa perimetrata PNRR n. 0101.22.250 del bilancio triennale 2022-2024, Imp. 2023/510;
- per € **103.759,35** - Capitolo spesa perimetrata PNRR n. 0101.22.255 del bilancio triennale 2022-2024, Imp. 2023/511;

8) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

9) di RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Silvestrini, Funzionario Tecnico dipendente del Comune di Fano;

10) di DARE MANDATO alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della procedura di gara;

11) di DARE ATTO, ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della CUC , in conformità al comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota, massima, pari ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

12) di DARE ATTO che:

- la spesa in oggetto può essere mantenuta e finanziata dal FPV in quanto trattasi di spesa riferita a procedure di affidamento che verranno attivate entro il corrente esercizio finanziario ai sensi del punto 5.4 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 D.Lgs 118/2011);
- che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC e poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC al Comune di Fano;

13) di DARE ATTO ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it".

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Federico Fabbri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005

DETERMINAZIONE N. 637 DEL 23/03/2023

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

det.a contr.€.541.140,56(inc. Iva) su cap.e imp.di cui p.7 dispositivo determina

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 27-03-2023

IL FUNZIONARIO DELEGATO
P.O. UOC SERVIZI FINANZIARI

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.